



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Padre Pioda Pietrelcina"**

Via Vittorio Veneto n. 79 - 97014 ISPICA - (RG)

Segreteria: tel./fax 0932-950136 - Sede centrale "V. Veneto": tel. 0932-793318

Plesso "L. Einaudi": tel. 0932-950686 - Scuola Infanzia "V. Veneto": tel. 0932
1733003

C. F.: 90026030883 - Cod. Univ.: UF2Y1D - Cod. Mecc.: RGIC83000C

E-mail: rgic83000c@istruzione.it -

P.E.C.: rgic83000c@pec.istruzione.it Indirizzo web:

www.istitutopadrepioispica.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**INTEGRAZIONE PER IL CONTRASTO
AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

C.I. verb. 8 19/12/2019 delibera 125

INDICE

Premessa

Riferimenti normativi

La Legge 29 maggio 2017 n. 71

Le responsabilità

PARTE I

Bullismo e cyberbullismo

Caratteristiche del cyberbullismo

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Tipologie di cyberbullismo

PARTE II

Le responsabilità e le azioni della scuola

1. Prevenzione:

- a. Compiti delle varie figure coinvolte
- b. Le misure preventive

2. L'intervento nei casi accertati:

- a. Segnalazione
- b. Valutazione
- c. Interventi
- d. Sanzioni:
 - Procedura
 - Tabella dei comportamenti riferiti a casi di bullismo o cyberbullismo
 - Rilevanza civile e rilevanza penale
- e. monitoraggio

3. La collaborazione con l'esterno

ALLEGATI

Allegato 1 Regolamento per l'utilizzo delle aule di informatica e delle LIM

Allegato 2 Scheda di segnalazione

Allegato 3 Griglia di valutazione del livello di sofferenza della vittima e
Griglia di valutazione del livello di rischio del bullo

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al **bullismo**, un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un **uso improprio dei social network**.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

L'Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza (corsi frontali, didattica multimediale e online, riunioni periodiche, consigli di classe e d'Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica del rischio dell'utilizzo della rete internet. **La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante " linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

Direttiva MIUR n. 1455/06;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

Legge 29 maggio 2017 n. 71;

aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ottobre 2017;

Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

Artt.2043-2047-2048 Codice civile.

LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»
- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali

atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni continuative e persistenti
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto **occasionale**.

Il cyberbullismo, o bullismo on line, è un'azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi.

Secondo la **L. n. 71/17** "... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali... realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art.1 c.2).

PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL BULLISMO TRADIZIONALE

CYBERBULLISMO



Caratteristiche del cyberbullismo

- L'apparente **anonimato** genera la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo non è del tutto consapevole che è **comunque rintracciabile**.
- **L'indebolimento delle remore etiche**: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia per assenza di feed-back espressivo, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola.
- La tendenza al **disimpegno morale** del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento.
- L'innesto di effetti come quello dell'**imitazione**, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti" anche da parte del pubblico.
- Il cambio di percezione di ciò che è ritenuto **socialmente accettabile**.
- **L'assenza di limiti spazio-temporali**: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza".
- La non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**. Infatti la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	<i>Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.</i>
I bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o compagni di classe.	<i>I cyberbulli possono essere sconosciuti.</i>
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	<i>I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.</i>
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	<i>Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la 'protezione' del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.</i>
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo	<i>Gli spettatori possono essere passivi, ma spesso sono attivi e partecipano alle prepotenze virtuali.</i>
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	<i>Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni e non si attivano sentimenti empatici né senso di responsabilità delle proprie azioni.</i>
Gli atti devono essere reiterati	<i>Un singolo azione può costituire un atto di cyberbullismo</i>

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono:

Flaming: un *flame* (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; violenti e volgari hanno lo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si crea una relazione sbilanciata tra la vittima e il persecutore.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: pubblicazione all'interno della rete di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori.

Impersonation: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi che screditano la vittima. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account.

Trickery e Outing: diffusione di informazioni personali raccolte in un clima privato di fiducia e poi divulgate in rete.

Exclusion: esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

PARTE II

LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

1. **la prevenzione**
2. **l'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio**
3. **la collaborazione con l'esterno**

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un **insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti** (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di **entrare in relazione con gli alunni** fornendo loro informazioni ed aiuto.

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli **delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.**

1. La prevenzione

La prevenzione si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia d'intenti tra le famiglie e tutto il personale scolastico. A tale scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche.

L'istituzione scolastica mette in atto le indicazioni della L. n.71/17 stabilendo

- a. **i compiti di ogni componente coinvolta,**
- b. **le misure preventive,** sia come interventi educativi ed informativi, sia di organizzazione ed uso degli strumenti informatici.

a. **COMPITI DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti **un referente** per il contrasto al cyberbullismo;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".
- promuove e realizza progetti specifici riguardanti la "Sicurezza in Internet" e "il Cyberbullismo" diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l'individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo.
- è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima del fenomeno; si preoccupa di valutare l'accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere, genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l'immediato contrasto a quanto accaduto.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- prevede, all'interno del PTOF, progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie al personale scolastico.
- promuove azioni di sensibilizzazione al contrasto al bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL SINGOLO DOCENTE:

- si impegna in azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola per l'acquisizione e il rispetto del valore delle norme per la convivenza civile;
- promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc...) e relativo accesso al web
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi, se necessario, con il referente per il cyberbullismo e il Dirigente Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe;
- è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verificano casi legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e del Dirigente Scolastico.

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente sui fatti di cui sono a conoscenza

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.).

b. LE MISURE PREVENTIVE

Gli **interventi di tipo educativo**, da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori sono un tipo di azione preventiva a carattere universale o indicato, cioè su alcuni gruppi classe, e dopo aver rilevato il **clima** nelle singole classi e in generale nell'Istituto.

La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso la somministrazione di questionari agli studenti o l'osservazione guidata dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti.

L'osservazione sia da parte dei genitori, a casa, che di tutto il personale scolastico, dovrà cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si possono manifestano in ambito scolastico.

Le vittime possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d'ansia, bassa autostima ecc. o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse, scuse per non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei ed isolamento.

D'altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali **bulli e cyberbulli** sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé; il distacco affettivo o comportamenti crudeli; la presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- la realizzazione delle attività previste dal progetto **Generazioni Connesse** a cui l'Istituto ha aderito;
- l'attuazione di **progetti**, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, per ampliare le conoscenze digitali degli alunni, creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete;
- **la diffusione e condivisione con gli alunni e le loro famiglie delle iniziative** che l'Istituto ha intrapreso, come quelle del **progetto Benessere**, di Generazioni Connesse, dello **Spazio Ascolto** ecc;
- i progetti che mirano all'**Inclusione** della diversità ed al rispetto con la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- **la formazione ad un uso corretto** degli strumenti informatici e l'organizzazione e le regole di utilizzo delle aule di informatica.

Per quanto riguarda **la sicurezza informatica**, l'istituto ha redatto un regolamento che disciplina scrupolosamente l'utilizzo dei mezzi informatici in allegato al presente documento.

Si provvederà inoltre ad una **formazione specifica rivolta ai docenti** per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali nella didattica, come esplicitato nel piano della formazione del PTOF.

2. L'intervento nei casi accertati

- a. Segnalazione**
- b. Valutazione**
- c. Interventi**
- d. Sanzioni**
- e. Monitoraggio**

a. Segnalazione

L'Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione di presunti casi di bullismo che può essere compilato da chiunque, alunni, genitori, collaboratori, docenti. Il modulo potrà anche essere compilato on line e sarà raccolto dal Docente referente contro il bullismo e cyberbullismo o dal team d'istituto

deputato (composto da vicari, referente del plesso coinvolto, referente per il bullismo e cyberbullismo).

Si attiveranno adeguate azioni informative presso gli studenti e le loro famiglie per rendere efficace la raccolta delle segnalazioni.

b. Valutazione

Il team condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di

avere informazioni sull'accaduto;

valutare la tipologia e la gravità dei fatti;

avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori);

capire il livello di sofferenza della vittima;

valutare le caratteristiche di rischio del bullo.

I colloqui saranno guidati da schede che aiutano a valutare il grado di sofferenza della vittima e il livello di rischio del bullo.

I casi saranno valutati attentamente dal referente/team, dal Dirigente Scolastico e coinvolgerà poi i docenti del consiglio di classe.

c. Interventi

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base il team definirà le azioni da intraprendere.

LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Interventi possibili:

- Approccio educativo con la classe
- Intervento individuale con il bullo e con la vittima
- Gestione della relazione all'interno del gruppo
- Coinvolgimento della famiglia
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo.

Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza.

Nei riguardi del secondo, oltre alle dovute azioni sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che mira alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi, correggere e ridimensionare i comportamenti a rischio, ancora relativamente poco gravi, che possono portare in età adulta a comportamenti decisamente devianti.

Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza.

d. Sanzioni

Si riafferma quanto stabilito negli artt. 2-6 del vigente Regolamento di Disciplina, riguardanti l'istruttoria, la gradualità e l'alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la tempestività, la pertinenza e l'efficacia della sanzione.

Si ribadisce, quindi, il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

Procedura

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente referente (convocazione scritta o telefonica) con coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
- Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

TABELLA DEI COMPORAMENTI RIFERITI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

La seguente tabella riprende quanto riportato nel vigente Regolamento di Disciplina mettendo in evidenza **solo** i comportamenti riconducibili a casi di bullismo o cyberbullismo.

MANCANZA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
M6 Uso durante la lezione di cellulari, giochi elettronici ...	S0-S6 Dalla riparazione del danno all'ammonizione sul libretto e registro di classe	Singolo docente/Consiglio di classe
M11 Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola, ...dovunque posti in essere	S1-S7 Dal richiamo verbale All'allontanamento fino a 3 giorni	Singolo docente/Consiglio di classe

M12 Violenze fisiche o psicologiche verso gli altri ... dovunque poste in essere	S7-S9 allontanamento da 3 giorni fino a oltre 15	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
M14 Uso improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network... dovunque posti in essere.*	S7-S9 allontanamento da 3 giorni fino a oltre 15	Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto

*Rientrano qui i casi di cyberbullismo come il flaming, l'harassment, la denigration, l'outing estorto, l'exclusion.

Rilevanza civile e rilevanza penale

Sia per il bullismo tradizionale che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé **non** costituisce **reato**, ma **può degenerare in azioni penalmente rilevanti** quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e, pur mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

- **Forme di violazione della Costituzione:**

I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana.

- **Casi di violazioni della legge penale (illecito penale)**

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè l'impersonation

DEVONO ESSERE DENUNCIATI i seguenti reati perseguibili d'ufficio:

- rapina ed estorsione riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere (o sottrarre) oggetti o somme di denaro
- lesioni gravissime e lesioni guaribili in più di 40 giorni o che comportano una diminuzione permanente della funzionalità di un organo
- violenza sessuale commessa singolarmente o in gruppo (si sottolinea che qualsiasi atto che abbia interessato, attraverso il contatto fisico, la sfera della sessualità altrui rientra in questa definizione).
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale per alunni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

f. Monitoraggio

Il team effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

3 La collaborazione con l'esterno

La collaborazione con l'esterno si esplica attraverso azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo con gli **Enti Locali, servizi della ASL, associazioni del territorio**, eventualmente il **Tribunale dei Minori**, e con incontri con le **Forze dell'Ordine** tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sul ruolo attivo di ognuno per la costruzione di un ambiente accogliente e sereno per tutti.

Di particolare rilevanza saranno, quando possibile, gli incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico.

La collaborazione con gli enti e i servizi locali saranno necessarie nei casi di bullismo che non possono essere gestite con i soli interventi educativi e sanzionatori dell'istituzione scolastica o quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci.